## DIZIONARIO PORTATILE DE CONCILI,

Contenente una Somma di tutti i Corcili Generali, Nazionali, Previnciali, e Particolari; il motivo per cui furon tenuti; le lor Decisioni sopra il Dogma, e la Disciplina, e gli errori, che ci furono condannati: dal primo Concilio tenuto in Gerusalemnie, siro al Concilio di Trento, ed oltre ancora:

## AGGIUNTAVI

Una Collezione de' Canoni più rimarchevoli, distribuiti per materie, e disposti per ordine Alfabetico;

## CON UNATAVOLA CRONOLOGICA DI TUTTI I CONCILI.

Il tutto preceduto da una Differtacione sepra la loro antichità; e utilità; e da un Sommario delle Collezioni, che ne furono satte.

Opera utile alle persone , che vogliono ifirafre in questa parte della scienza Ecclesiafica.

TRADUZIONE DAL FRANCESE.
Edizione Seconda tiveduta e diligentemente corretta.



INVENEZIA

Appreño Tommaso BETTINELLI.

M D C C D X X V.

ON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO



A tal segro, che bene spesso etano percossi, avvelenati e messi a morte. Or il Concilio sulmina le pene più rigorose coura coloro che cometterano assatti eccessi. Vi si proibì ai Parrocchiani di ricevere la comunione Pasquale da aluti che dal loro Curato. Si prescrisse alle Religiose la Clausura, e ai Religiosi l'servanza esatta del voto di poverta del 1872.

COLONIA (C. di) l'an. 1322.31.
Ottobre dallo ftesso Arcivescovo, da due Vescovi, rascuni Deputati assenti. Vi si rinnevo, e vi si autorizzò, come Provinciali, gli Statuti Sinodali, che l'Arcivesta vo Engelbetto avea fatti per la Dio si particolare di Cosonia nes 1266. almodi reprimere le violenze contro le Pesone e i Beni Ecclesiastici, p. 1707.

COLONIA (C. di) l'an. 1413. da Thierry Arcivescovo di Colonia. Vi si secre undici Regolamenti. Il Concilio vuole, che si depongano dill'ordin loro i Chierici incontimenti, se dopo effere stati avvertisi non cessauo di menare una vita scandalosa. I Curati non porranno prender Mendicanti per Vicari, quando possano averne degli altri. Il IX. risguarda l'Erese di Viclesso, e di Giovanni Hus, contro I quali il Concilio si scaglia con sorza. Tom.

XII. Cone p. 360. COLONIA (Concilio Provinciale di ) l'an. 1452, dal Cardinal Cufano Legato a Latere del Pontefice Niccolo V. in Allemagna. Vi fi trova il primo Regolamento, che sia stato fatro per la Esposizione del SS. Sacramento; imperciocche prima di allora non fi trova neffuna Legge Ecclesiastica in tal proposito : egli è concepito così : " Per render più " onore al SS. Sacramento, ordinia-" mo, che in avvenire non sia, in ,, qualunque maniera effer fi voglia, " esposta, ne portato processional-" mente alla scoperta in certi Often-" for j trafparenti , in quibufdam " moufrantiis, fe non durante la " Festa del Corpo del Signore, e n la fua ottava, e fuor di quel , tempe una voira all'anno fola-

", mente, in ogni Citta, a Borge . ovver Parro chia; e questo con " permissione espresta dell' Ordina-" rio, come a dir per la pace, o " per qualche altra urgente neceffi-, tà, e che allora questo si faccia " con fomma rivetenza, e con gran-" diffima divozione ". Questo Con-cilio, fecondo alcuni Aurori, ha pretefo, con questo, sopprimere la Esposizione frequente del SS. Sacramento, come anco la Processione. val dire, che l'una e l'altra ridufse a due Esposizioni, e a due Processioni solamente; il giorno della Festa del Corpo del Signore e della ottava; affinche rendendo più rara questa divozione, i fedeli vi affistelfero con più rispette e Religione . Spond, ad annum 1431.

COLONIA (C. di ) l'an. 1536. da Ermano di Weldon, osyero de Wida, Arcivescovo ed Elector di Colonia, co'suoi Suffraganei, e parecchie altre dotte persone. Vi si

trattarono molte materie importanti . 1. Dei doveri dei Vescovi, delle Chiese Metropolitane, e dei Curatia Questi doveri sono compresi in sei Capi: tra i quali si detesta la venalità dei Benefizj, e le viste umane, che aver si potessero nel conferirli. Questo Concilio vuole, che non siano conferiti fe non a persone degne s si dee aver riguardo alla età, ai costumi, alla scienza, e non-alla carne e al sangue. Quelli, che possiedono molti Benefizi, maffime con cura di anime, non devono lufingarfi di aver ottenuta difpenfa dal Papa per trattenerli ; devono esaminare , se l'abbiano ottenuta da Dio. E meglio pei Vescovi, dice lo stesso Concilio, ch'abbiano un piccol numero di Ecclesiastici, che sostengano degnamente il lor ministero, di quello che un numero grande d'inutili , che riescono di un peso gravosissimo alla Chiesa. Parlando dei Chierici maggiori il Concilio gli ri-mette 2 S. Girolamo per imparare quanto fanta debba esser la vita di un Chierico, che vuol efercitat degnamente le sue funzioni, che fono, dic'egli, orare, e infegnare. Efordee recitare il Breviario con atten-Zione, e con modellia; celebrate con

divozione il Sagrifizio della Mella. Il Concillo prescrive l'uso degli Organi, che devono piuttotto ecci-tare la divozione, di quelloche un' allegrezza profana. Quanto ai co-ftumi dei Chierici, dice, che il fafto, il luffo, e l'avarizia, fon d'or. dinario la causa per la quale gli Ecclesiastici han poco buon nome ; e devono ricordara piuttofto del lor dovere, che della lor dignità ; devono guardarfi dai gran conviti, dalla crapola, dall' ubbriacchezza e da altri vizj. Quanto at Canoni. ci, dice che devono effet regolati in ogni cofa, secondo la fignificazione del nome loro , che vuoi dire un' Uomo Canonico, ovver che vive fecondo 1 Canoni; che devono ricordarfi , come nella prima loro inftituzione viveano in comune, come lo indlea la struttura delle loro abita-

zioni, che son piantate di intorno

alla Chiefa. Ordina, che i Canoni-

ci che mancheranno a qualche par-

te dell' Uffizio , ovver alla Meffa do-

po l'Epikola, o all'altre Ore, do-

po il primo Salmo, non riceveranno la distribuzione che vi è annessa. Si accorderà al glovani Canonici Studenti, il groffo dei lor Bene fizi in grazia degli ftudi, purche ne ri-portino degli atteffati per le forme. Quanto ai Curati, fi devono efaminare con attenzione quelli, che fi ammertono a queste funzioni : impedire , che la cattiva Dottrina , la qual comincla a spanders, non cresca, e si dilati; proibisce loro l'assen-tarsi dalle loro Parrocchie, e dimetterci Vicarj, senza particolar permisfione del Vescovo. I Religiosi non devono predicare, fe non dopo effere stati presentati o ai Vescovi, o ai lor Vicari generali. Si avvertoano di effer ben cauti per non dir

male , predicando , de Prelati , del Clero, dei Magistrati.

mo abbia la Chiefa di effer govetnata da buoni Curati; importa meltissimo che la lor vita sia regolata. perchè la voce delle buone opere fi fa intendere più efficacemente delle parole. Devono effer l'esempio dei Fedeli nelle parole, nella conversazione, nella carità, nella fede, nella purità .

Intorno al Predicatori, il Concilio dice, che questo impiego è il principal dovere del Ministero Vangelico; che il Predicatore dee spefso meditate la Santa Scrittura. Le parole del Profeta Ezechiello, che sono il Sommario delle vericà, che si devono annunziare al popolo, son qui citate. Bisogna accomodare i fuoi discorsi alla capacità degli Uditori, evitare gli ornamenti profani, e quella falsa eloquenza; che confifte in fole parole; fchivar tutto ciò, che può muovere a rifo; vi fi dice, in qual maniera bisogna istruire il popolo intorno alle opinioni controverse : come si debbano ripten-

dere i vizj. Sopra i Sacramenti, il Concilio dopo averne contato fette, come la Chiefa, dice che si deve istruire il popolo di ciò, che appare eleriormente, che è il fegno sensibile, e degli effetti prodotti nell'anime ; e tratta a parte a parte di ogni Sacra-

Sopra l'Eucariftia, il Concilio dice, che per esservi ammesso bisogna aver una coscienza pura, un cuor alieno da ogui affetto al peccato, una fede viva, che ci afficura del-la verità del Corpo di Gefacrifto immolato, e del suo Sangue sparso in questo Sacramento.

Quanto alla sussistenza dei Cntati, il Concilio dice, che si dee loro assegnare un piccol fondo per vivere, e pel loro mantenimento. Proibisce di prendere qualche cosa per l'amministrazione del Sacramenti, nemmen pet la sepoltura. Si rimetteramo i Curati in possesso delle decime, che i Laici hanno usurpare.

Intorno alle pratiche, e collitu-Riguardo ai costumi del Curati, il zioni delle Chiefe, dice, che poicome nei giorni di carne. Spiega poi lo stabilimento delle Rogazioni, e parla della famissicazione della Domenica, nel qual giorno si deve assistere alla Messa, e alla Predica, cantar del Salmi, e degli lini, e far proibizione di tenere mercati, e di frequentar ofterie. Dopo di che tratta delle regole della Disciplina Monassica, e quanto a questo punco

tratta delle regole della Disciplina Monastica, e quanto a questo punto entra in un gran detraglio. Vuole, che le Religiose abbiano due, o tre volte all'anno del Confesiori straordinari, e che per questo usfizio se leggano uomini prudenti, di buona condotta, e dotti. Esorta i Re-

ligioù ad amar il ritiro ya diglunare, a pregare, a non girar intorno per la Città, a non meschiats in affari Secolari. Parlando degli Ospitali, dice, ch'

è dovere del Vescovo, l'invigilare al ristabilimento di quelli, che son caduti, e far in guita, che non si trascuri nessun mezzo per la salute dell'anime di quelli, che vi sono rinchius. Proibisce di dar ricetto in essa a Mendicanti, che possono la-

vorare.

Sopra la giurisdizione degli Ecclessattici, spiega egli l'uso che si dee fare della Scomunica. Finalmente da degli avvertimenti per la visita dei Vescovi, quella degli Archidiaconi, e dei loro Sindici. Trattò anche il Concilio delle Processioni, delle Litanie, della Benedizione delle Campane, delle Confraternite, dei Fratti Tentonici, ec. Questi diversi Articoli ascendono a dugensettantacinque, e sono contenuti in quattordici parti; che possono vedersi nei P. Labbé, Coll. Conc. Tom: XIV. p.

COLONIA (C. di) l'an. 1549.
da Adolfo Arcivescovo ed Elector
di Colonia. Egil vi propose diversi
mezzi per riformare la Disciplina;
ne assegnò sei principali; lo ristabimento degli: studj; l'esame di quel-

II, che Tono innalzati agli Ordini Sacti, o a' Benefizi: l'efattezza degli Ecclesiastici nell' adempire depamente le loro funzioni; le viste degli Arcivescovi, del Vescovi, e degli Arcivescovi, la frequente convocazione dei Sinodi; e l'abolizione dei principali abusi.

Quanto al primo è detto, che sa avra cura di non assidate l'istruzione, della gioventà, se non a persone, la purità della cui Fede e costumi sia nota, e che siano stati esaminati dall'Ordinario, ovver da altri destinati a questi oggetto; che nelle Università e ne'Collegi, non s' insegneram o che l'Arti liberali; che non si farà uso di nessun Autore sospetto, ovver contagioso.

Quanto al secondo, che tocca al Vescovi, o a quelli che saramo da lor dessinati, il sar questo esame. Si prescrive la pubblicazione delle

Strida per quelli, che vogliono effer promofii agli Ordini Sacri.

Quanto al terro, fi ingiunge agli
Ecclefiaffici d'impor delle pene canoniche per i peccati, che ne meritano, e di non rimetterle per dinaro. Si riftrigne la pluralità dei
naro.

Benefizi, che han cura d'anime.

Per il quarto, fi dice, che lo fcopo della vifita Vescovile è di correggere i vizi, e di ristabilire la
purità dei costumi, e della Disciplina. Si esortano i Vescovi a non aver, che un picciol numero di Domestici nelle lor visite, per non render questo dovere oneroso ai Gurati.

Per al culto, fi mostra la neces-

Per il quinto, fi mostra la necessicà di tener dei Sinodi per confervare la integrità del corpo, e trattarvi di ciò, che concerne la Fede, i costuni, la Disciplina, e la correzion degli abus.

Il sesso tratta del ristabilimento della Disciplina Ecclesiastica. L'Imperator Carlo V. avendo fatto esaminar questi Decreti dal suo Consiglio, e da alcuni Teologi, gli approvb con sue Lettere Patenti, ordinando a tutti i suoi sudditi di riceverli, ediosfervarli. Labbè, Coll. C. T. XIV. 2. 629. Gsq. Fab.